RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di MATTEO RIZZARDI

Visto Iva infedele e miopia dell'Ufficio

La forma non cancella il credito (e l'Agenzia paga per lite temeraria).

L'ostinazione dell'Amministrazione Finanziaria nel voler confondere le violazioni formali con le frodi sostanziali continua a produrre contenziosi inutili. E, fortunatamente, inizia a produrre anche salassi per l'Erario in termini di condanne alle spese. L'ordinanza della Cassazione 5.03.2026, n. 4917 ci offre l'occasione per una riflessione pratica, da vera *"trincea"* di studio, su un tema sempre scivoloso: il disconoscimento del credito Iva per presunte irregolarità del visto di conformità.

Caso: la check-list *"imperfetta"* e il recupero pavloviano - Mettiamoci in una situazione tipica della nostra quotidianità professionale: apponiamo il visto su un credito Iva di un cliente, ma in sede di verifica l'Ufficio ci contesta di non aver eseguito in modo pedissequo tutti i riscontri prescritti dall'art. 2 D.M. 164/1999. La reazione tipica dell'Agenzia in questi casi è letale: non solo irroga la sanzione al professionista, ma procede al recupero automatico del credito in capo alla società, pretendendo anche interessi e sanzioni.
Il ragionamento dell'Ufficio è un trionfo della forma sulla sostanza: equipara l'irregolarità dei controlli del professionista all'omissione totale del visto.

La scure della Cassazione: distinguere i piani - La Suprema Corte, confermando un orientamento che dovrebbe ormai essere metabolizzato dagli Uffici, disinnesca questo automatismo perverso. I giudici chiariscono l'ABC della normativa: l'art. 10, c. 1, lett. a), n. 7 D.L. 78/2009 (anche dopo la stretta del D.L. 50/2017) legittima il recupero del credito solo in casi circoscritti, ovvero l'assoluta omissione del visto o la sua apposizione da parte di un soggetto non abilitato.
Il *"visto infedele",* rilasciato da un professionista regolarmente abilitato che però *"scivola"* sull'esecuzione di alcuni controlli, è una fattispecie diametralmente diversa.
La Cassazione impone di separare i 2 piani. Da un lato c'è il comportamento del professionista, che risponde della propria negligenza con una sanzione amministrativa personale (da 258 a 2.582 euro ex art. 39 D.Lgs. 241/1997) in quanto garante venuto meno ai propri doveri. Dall'altro lato c'è la posizione del contribuente: la spettanza del credito dipende unicamente dalla sua effettiva esistenza, non certo dalla validità formale di un timbro. Il visto infedele degrada, in capo al contribuente, a violazione meramente formale, del tutto inidonea a limitare il potere di controllo dell'Amministrazione e incapace di incidere sulla debenza del tributo.

Riflessioni operative per lo studio - Cosa dobbiamo trarre da questa pronuncia per muoverci nella pratica di tutti i giorni? Primo: non bisogna farsi intimorire dagli atti di recupero fondati esclusivamente su carenze documentali del nostro fascicolo del visto. Se il credito è reale e spettante, il recupero in capo al cliente è illegittimo e va impugnato con decisione. Secondo: attenzione a non abbassare la guardia sulla regolarità dell'abilitazione e sull'effettiva trasmissione della dichiarazione vistata. Dal 2017 la tolleranza per il *"visto omesso"* (o apposto da non abilitato) è pari a zero e lì scatta davvero il recupero con le sanzioni del 30% (ridotte al 25% per le violazioni dal 1.09.2024).

Stoccata finale ai danni dell'Erario - L'aspetto più pungente (e forse più soddisfacente) dell'ordinanza è l'epilogo. Dinanzi al testardo *"accanimento terapeutico"* dell'Agenzia, che ha addirittura preteso la decisione collegiale ignorando la giurisprudenza ormai pacifica, la Cassazione non si è limitata a rigettare il ricorso. Ha applicato la condanna per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), ravvisando un abuso del processo: l'Agenzia è stata condannata a pagare 18.000 euro di spese legali, più ulteriori 9.000 euro a favore della società e 4.500 euro alla Cassa delle ammende. Un monito salatissimo che ci ricorda una verità fondamentale: un controllo formale un po' claudicante del professionista non trasforma un credito vero in carta straccia e l'Ufficio che si ostina a sostenerlo ne paga, letteralmente, le conseguenze.

Riproduzione vietata - lunedì 23 marzo 2026